



# Comune di Venaus

Provincia di Torino -10050

Via Roma 4 - ☎ 0122 50110 - 📠 0122 50385

Partita Iva: 01865850018

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI.**

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 30 dicembre 2006 con atto n. 28, con efficacia dal 1° gennaio 2006

<b>TITOLO I - ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA .....</b>	<b>3</b>
ART. 1 - ISTITUZIONE DELLA TASSA .....	3
ART. 2 - ZONE DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO ED APPLICAZIONE DELLA TASSA .....	3
ART. 3 - PRESUPPOSTO DELLA TASSA ED ESCLUSIONI.....	3
ART. 4 - SOGGETTI PASSIVI E SOGGETTI RESPONSABILI DEL TRIBUTO .....	4
ART. 5 - INIZIO E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE.....	4
<b>TITOLO II - TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA .....</b>	<b>5</b>
ART. 6 - PARAMETRI .....	5
ART. 7 - LOCALI ED AREE TASSABILI .....	5
ART. 8 - LOCALI ED AREE NON TASSABILI.....	6
ART. 9 - COMPUTO DELLE SUPERFICI .....	6
ART. 10 - TARIFFE PER PARTICOLARI CONDIZIONI DI USO .....	6
ART. 11 - AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI .....	7
ART. 12 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI ED AREE .....	7
ART. 13 - TASSA GIORNALIERA. ....	8
<b>TITOLO III - DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE .....</b>	<b>8</b>
ART. 14 - DENUNCE .....	8
ART. 15 - ACCERTAMENTO E CONTROLLO .....	9
ART. 16 - RISCOSSIONE .....	9
ART. 17 - RIMBORSI.....	9
ART. 18- SANZIONI.....	10
ART.19 - AUTOTUTELA.....	10
ART. 20 - CONTENZIOSO E RISCOSSIONE COATTIVA.....	10
<b>TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI .....</b>	<b>11</b>
ART. 21 - ABROGAZIONI .....	11
ART. 22 - NORME DI RINVIO .....	11

# **TITOLO I - ISTITUZIONE ED ELEMENTI DELLA TASSA**

## **Art. 1 - Istituzione della tassa**

1. Ai sensi e per gli effetti del Capo III del Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita nel Comune di VENAUS apposita tassa annuale in base a tariffa. La sua applicazione è disciplinata dal presente regolamento.

2. Il gettito complessivo della tassa non può superare il costo del servizio, né essere inferiore al 50% dello stesso. Il costo complessivo viene determinato ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 507/1993.

## **Art. 2 - Zone di effettuazione del servizio ed applicazione della tassa**

1. Il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è svolto dal comune in regime di privativa nell'ambito del centro abitato, delle frazioni, dei nuclei abitati ed eventualmente esteso alle zone del territorio comunale con insediamenti sparsi.

2. Il perimetro del servizio, l'eventuale estensione ad insediamenti sparsi, la sua forma organizzativa e le modalità di effettuazione, sono stabiliti dal regolamento comunale per la gestione del servizio.

3. Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di raccolta in regime di privativa, la tassa è dovuta nella misura del 40% della tariffa se la zona non servita si trovi entro m. 500 dal perimetro, calcolati per sede stradale, di cui al Regolamento per la gestione della raccolta RSU, del 30% da m. 501 a m. 1500, calcolati per sede stradale, e del 20% oltre m. 1500, calcolati per sede stradale.

4. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti nei contenitori vicini.

5. La tassa è comunque applicata per intero anche in assenza della determinazione del perimetro in cui è istituito il servizio di raccolta quando, di fatto, detto servizio è attuato.

6. Se il servizio di raccolta, sebbene attivato, non è svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di nettezza urbana, relativamente alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta secondo quanto stabilito dai commi precedenti.

7. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, secondo apposita deliberazione, a determinati periodi stagionali, la tassa è dovuta in relazione al periodo di esercizio del servizio e nel rispetto, ove ricorra, di quanto disposto dal precedente comma 3, relativamente alle distanze.

8. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per improvvisi impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione del tributo; qualora però il periodo di mancato svolgimento si protragga, determinando situazione di danno o pericolo di danno alla persona o all'ambiente, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, l'utente può provvedere a proprie spese con diritto allo sgravio o restituzione, su richiesta documentata, di una quota della tassa corrispondente al periodo di interruzione.

## **Art. 3 - Presupposto della tassa ed esclusioni**

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale nelle quali il servizio è istituito ed attivato e

comunque reso in via continuativa, nei modi previsti dal presente regolamento e dal regolamento di nettezza urbana. Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta anche quando nella zona nella quale è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato.

2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

3. Ai fini della determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali o per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

5. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

#### **Art. 4 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo**

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali ed aree scoperte di cui all'art. 3 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse.

2. Nei casi di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del pagamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardanti i locali e le aree in uso esclusivo.

3. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

4. Per le unità immobiliari adibite ad abitazione, locate occasionalmente e comunque per periodi inferiori a sei mesi, la tassa è dovuta dal proprietario.

#### **Art. 5 - Inizio e cessazione dell'occupazione o detenzione**

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha inizio l'utenza. Nel caso di multiproprietà la tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'amministratore come previsto dall'articolo precedente.

3. La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione di locali ed aree, dà diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia della cessazione debitamente accertata.

4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se l'utente dimostra di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa è stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in seguito a recupero d'ufficio.

## **TITOLO II - TARIFFE E DETERMINAZIONE DELLA TASSA**

### **Art. 6 - Parametri**

1. La tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo dello smaltimento, qualora siano attuate modalità differenziate di raccolta e siano attuate modalità differenziate di raccolta e siano oggettivamente rilevabili le differenze di costo.

2. Le tariffe per ogni categoria sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto, applicando i criteri suggeriti dal Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze.

### **Art. 7 - Locali ed aree tassabili**

1. Si considerano locali tassabili agli effetti del presente tributo tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo qualunque ne sia la destinazione d'uso.

2. Sono comunque da considerarsi tassabili, in via esemplificativa, le superfici utili di:

a) tutti i vani all'interno delle abitazioni tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamera, ripostigli, bagni, soppalchi accessibili alle persone, ecc.) escluse le cantine, le stalle ed i fienili ad uso agricolo e le serre a terra;

b) tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici o a botteghe, a laboratori di artigiani e comunque ad attività di lavoratori autonomi non individuati ed elencati separatamente;

c) tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizi di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni con solo vitto o alloggio, caserme, case di pena, osteria, bar, caffè, pasticcerie, nonché negozi e locali comunque a disposizione di aziende commerciali comprese edicole, chioschi stabili o posteggi, al mercato coperto;

d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo o divertimento, a sale da gioco o da ballo o ad altri simili esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;

e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamera, sale d'aspetto ed altre, parlatoi, dormitori, refettori, lavatori, ripostigli, dispense, bagni, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati, delle associazioni tecnico economiche e delle collettività in genere, scuole di ogni ordine e grado;

f) tutti i vani, accessori e pertinenze che non siano aree scoperte, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica, sportiva e ricreativa a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti ed associazioni di patronato, delle Unità Sanitarie Locali (escluse le superfici che, per le loro caratteristiche strutturali e per la loro destinazione, danno luogo di regola a rifiuti speciali), delle caserme, stazioni, ecc.;

g) tutti i vani accessori e pertinenze, così come individuati per le abitazioni private, nessuno escluso, destinati ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi destinati alla produzione di rifiuti urbani (sedi di organi, di uffici, depositi, magazzini, ecc.).

3. Si considerano inoltre tassabili, con la sola esclusione delle aree di cui al successivo art. 8, tutte le aree comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti solidi urbani interni, ed in via esemplificativa:

- a) le aree adibite a campeggi a sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita, a parchi gioco, e alle rispettive attività e servizi connessi, in sostanza qualsiasi area sulla quale si svolge un'attività privata idonea alla produzione di rifiuti solidi urbani interni;
- b) le aree scoperte, comprese le aree a verde, se operative.

#### **Art. 8 - Locali ed aree non tassabili**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 62 e seguenti del D.Lgs.507/93, in applicazione di quanto previsto all'art. 3, comma 2, del presente regolamento, si considerano non tassabili, in quanto non produttivi di rifiuti, i seguenti locali ed aree:

- a) i locali riservati ad impianti tecnologici, ove non si abbia normalmente la presenza dell'uomo;
- b) le superfici e le parti utilizzate per attività sportive per le parti riservate ai soli praticanti; resta salva l'applicazione della tassa per le superfici utilizzate come servizi, comunque non direttamente adibite all'attività sportiva;
- c) le superfici e le parti di esse ove, per caratteristiche strutturali o per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti;
- d) le aree scoperte accessorie e pertinenziali non adibite ad uso proprio.

#### **Art. 9 - Computo delle superfici**

1. La superficie tassabile è misurata per i locali al netto dei muri, per le aree sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

2. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dal bimestre solare successivo.

#### **Art. 10 - Tariffe per particolari condizioni di uso**

1. La tariffa unitaria è ridotta:

- a) del 10% per le abitazioni con unico occupante, il quale al primo gennaio di riferimento risulti residente nel comune, a condizione che i locali non vengano utilizzati, nemmeno in parte, nel corso dell'anno, per la locazione o il comodato in favore di terzi, ovvero come abitazione di villeggiatura per l'occupante ed i suoi familiari;
- b) del 20% nei confronti dell'utente che, disponendo di un'abitazione a disposizione non utilizzata da altri soggetti, risieda o abbia la dimora, per oltre sei mesi l'anno, all'estero;
- c) del 20% nei confronti degli agricoltori (imprenditori agricoli a titolo principale) occupanti la parte abitativa delle costruzioni rurali;
- d) del 5% per le abitazioni montane o con uso stagionale.

2. L'ufficio competente effettua, per il riconoscimento delle riduzioni, le verifiche sulla sussistenza dei requisiti previsti.

3. Le riduzioni tariffarie sono applicate sulla base degli elementi e dati contenuti nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, con effetto dal bimestre solare successivo alla data della richiesta. Il contribuente è tenuto a comunicare entro la fine del bimestre solare successivo e comunque non oltre il 20 gennaio dell'anno successivo il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione; in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dal bimestre solare successivo a quello della perdita dei requisiti che hanno dato luogo alla riduzione tariffaria, con l'applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione.

## **Art. 11 – Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni**

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui all'articolo precedente sono previste le seguenti riduzioni:
  - a) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti dimostrino di avere sostenuto spese per interventi tecnico organizzativi comportanti un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico, la tassa si applica con una riduzione di tariffa del 10%;
  - b) per le attività produttive, commerciali e di servizi, per le quali gli utenti siano tenuti a conferire al servizio pubblico rilevanti quantità di rifiuti che possano essere utilizzate per il recupero o riciclo, o come materie prime secondarie, dando luogo ad entrate per il gestore del servizio pubblico, la tassa è applicata con una riduzione di tariffa del 10%;
2. Sono esenti dalla tassa, oltre ai casi espressamente previsti dalle leggi vigenti:
  - a) i locali ed aree utilizzati per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
  - b) i locali e le aree adibiti a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le spese di funzionamento;

## **Art. 12 - Classificazione dei locali ed aree**

1. Agli effetti della determinazione delle tariffe, in applicazione del disposto dell'art. 68, comma 2, del D.Lgs. 507/93, i locali ed aree sono classificati nelle seguenti categorie secondo il loro uso e destinazione:

### CATEGORIA A

Abitazioni private. Collegi, case di vacanze, convivenze, case di riposo.

### CATEGORIA B

Attività commerciali all'ingrosso o con superfici espositive; mostre, autosaloni, autoservizi, autorimesse. Aree ricreative turistiche, quali campeggi, parchi gioco e parchi di divertimento.

### CATEGORIA C

Musei, archivi, biblioteche, attività di istituzioni culturali, politiche, religiose.

Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.

Autonomi depositi di stoccaggio merci; depositi di macchine e materiali militari; pese pubbliche; distributori di carburante; parcheggi.

### CATEGORIA D

Attività terziarie e direzionali diverse da quelle relative alle Categorie B, E ed F.

Circoli sportivi e ricreativi.

### CATEGORIA E

Attività di produzione artigianale o industriale.

Attività di commercio al dettaglio di beni non deperibili, sia in locali che in aree scoperte (ambulanti).

Attività artigianali di servizio.

### CATEGORIA F

Pubblici esercizi: attività ricettivo alberghiere, ristoranti, trattorie, pizzerie, bar, caffè, fast-food, self service e simili; mense; gelaterie e pasticcerie; rosticcerie.

Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, sia in locali che in aree scoperte (ambulanti).

2. Per i locali ed aree non compresi nelle voci di cui sopra, si applica la tariffa relativa alla voce più rispondente.

### **Art. 13 - Tassa giornaliera.**

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente e in modo non ricorrente locali ed aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera. S'intende temporaneo l'uso di locali o aree inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.

2. La misura della tariffa è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, o voci di uso assimilabili per attitudine alla produzione di rifiuti, maggiorata del 50%. Le occupazioni temporanee determinano l'obbligo di corrispondere la sola tassa per lo smaltimento rifiuti e non anche l'addizionale ECA e l'ulteriore 5% di tributo provinciale, in considerazione del fatto che la tassa giornaliera viene riscossa dal comune che gestisce la TOSAP mediante pagamento diretto o con CCP e non con le modalità previste per l'elenco ordinario.

3. Il pagamento della tassa giornaliera, deve essere effettuato contestualmente al pagamento della tassa per l'occupazione temporanea degli spazi ed aree pubbliche, con le modalità previste dall'art. 50 del D.Lgs. 507/93; il pagamento costituisce assolvimento dell'obbligo di denuncia. In caso di occupazione di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

## **TITOLO III - DENUNCE - ACCERTAMENTO - RISCOSSIONE**

### **Art. 14 - Denunce**

1. I soggetti tenuti al pagamento della tassa hanno l'obbligo di presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia dei locali ed aree tassabili, redatta su appositi modelli messi a disposizione dal comune stesso.

2. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi; in caso di variazione delle condizioni di tassabilità l'utente è tenuto a presentare nuova denuncia di variazione, nelle forme di cui al comma precedente.

3. La denuncia deve contenere l'esatta ubicazione del fabbricato, la superficie e destinazione dei singoli locali ed aree denunciati e le loro ripartizioni interne, la data di inizio dell'occupazione e detenzione, gli elementi identificativi dei soggetti passivi; in particolare dovranno essere specificati:

a) per le persone fisiche il cognome e nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, domicilio, di tutti i componenti o del nucleo familiare o dei coobbligati che occupano o detengono l'immobile a disposizione;

b) per i soggetti diversi delle persone fisiche la denominazione o esatta ragione sociale, il codice fiscale, la sede legale od effettiva, i dati identificativi e residenza dei rappresentanti legali, delle persone che ne hanno la rappresentanza ed amministrazione.

4. La dichiarazione deve essere sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale. Della presentazione è rilasciata ricevuta da parte dell'ufficio comunale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata nel giorno indicato con il timbro postale.

## **Art. 15 - Accertamento e controllo**

1. In caso di omessa, infedele o incompleta denuncia, l'ufficio comunale emette avviso di accertamento nei termini e con le modalità previste dall'art. 71 del D.Lgs. 507/1993.
2. Ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per l'accertamento e per il controllo delle denunce è in facoltà del comune, ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 507/93:
  - a) rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, compresi le planimetrie dei locali e delle aree occupati, ed a rispondere a questionari, relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; in caso di mancato adempimento da parte del contribuente a dette richieste, nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell'ufficio comunale o il personale incaricato all'accertamento della materia imponibile, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa, ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici;
  - b) utilizzare atti legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo;
  - c) richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione di spese e di diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 del codice civile.
4. Il Comune assicura l'esatta osservanza dell'art.11 della Legge 27.07.2000 n.212 inerente il diritto di interpello del contribuente.

## **Art. 16 - Riscossione**

1. Gli importi dovuti per il tributo, le relative addizionali, accessori e sanzioni, sono iscritti in appositi elenchi nominativi, sottoscritti dal Funzionario Responsabile, e non vengono più iscritti nei ruoli cui all'art. 72 del D.Lgs. 507/93, poiché l'Ente gestisce la tassa in forma diretta dal 1° gennaio 2006.
2. La tassa cui al comma 1 verrà riscossa mediante "bollette" o "avvisi di pagamento" annuali con indicazione del cespite, della tariffa applicata alla superficie imponibile e della somma da pagare, con allegato bollettino postale a valersi su specifico c/c postale intestato a "COMUNE DI VENAUS TAR SU SERVIZIO TESORERIA". In alternativa potrà essere ammesso il pagamento con bonifico bancario o in altre forme determinate dalla Giunta comunale nel rispetto della disciplina del Regolamento comunale delle entrate tributarie.
3. La tassa verrà posta in riscossione in quattro rate bimestrali.
4. La scadenza indicata nel bollettino avrà valenza quale termine ultimo per il pagamento da effettuarsi in un'unica soluzione (termine 2° rata). In alternativa il contribuente potrà optare per il pagamento rateale suddiviso nelle 4 rate indicate nel bollettino stesso.

## **Art. 17 - Rimborsi**

1. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza del tributo rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della commissione tributaria provinciale o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza della commissione tributaria provinciale, il Servizio Tributi dispone il discarico o il rimborso entro 90 giorni.
2. Il discarico o il rimborso della tassa riconosciuta non dovuta per effetto della cessazione dell'occupazione o conduzione dei locali o aree tassati, è disposto dal Servizio Tributi entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o della denuncia tardiva di cui all'art. 64,

comma 4, del D.Lgs. 507/1993, da presentare, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla data di inserimento nell'elenco nominativo cui all'art. 16, comma 1.

3. In ogni altro caso, per il discarico o rimborso di somme non dovute, il contribuente deve presentare domanda, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento; il discarico o rimborso è disposto dal Servizio Tributi entro 90 giorni dalla domanda.

4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi, calcolati nella misura legale a decorrere dal giorno successivo a quello dell'eseguito pagamento.

#### **Art. 18- Sanzioni**

1. Per i casi di omessa, infedele, incompleta, inesatta, tardiva dichiarazione, in riferimento ai dati richiesti in denuncia o con questionario e per la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti dovuti o richiesti, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i..

2. Per i casi di omesso, parziale, tardivo versamento del tributo riscosso in forma diretta, si applicano le sanzioni previste dell'art.13 del DLgs 471/97; in tal caso il termine previsto per il pagamento è la data di scadenza delle singole rate comprese nell'elenco dell'anno di riferimento, mentre nel caso di omissione totale o decadenza del diritto di rateizzazione, il termine previsto è la data di scadenza della seconda rata, per l'intero importo, come stabilito dal precedente art. 16, comma 4.

3. In ogni ipotesi del comma 2, si applicano gli interessi calcolati al saggio legale corrente anno per giorno sulla sola imposta non corrisposta o corrisposta in parte o tardivamente.

4. Le procedure cui ai commi 2 e 3 vengono attivate solo qualora il contribuente non si avvalga delle possibilità previste dall'art.13 del DLgs 472/97 (ravvedimento operoso). L'ufficio può invitare, anche in forma scritta, il contribuente all'utilizzo di detta possibilità.

5. Ai sensi dell'art.50 della Legge 449/97, si consente al contribuente di sanare spontaneamente le violazioni cui al comma 2 del presente anche successivamente al trentesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento e nei termini della presentazione della dichiarazione (20 gennaio dell'anno successivo), ai sensi dell'art.13 del DLgs 472/97, anche se tale pagamento non è legato alla presentazione di denuncia. L'ufficio può invitare, anche in forma scritta, il contribuente all'utilizzo di tale possibilità.

#### **Art.19 - Autotutela**

1. Il funzionario responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti gestori, possono annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.

2. In pendenza del termine per ricorrere in giudizio o in ipotesi di giudizio instaurato e fino alla decisione di primo grado, l'annullamento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:

- a) Grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione
- b) Valore della lite
- c) Costo della difesa
- d) Costo derivante da inutili carichi di lavoro

3. Qualora il provvedimento sia divenuto definitivo si procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto.

4. Nell'ipotesi in cui il soggetto che svolge l'attività di accertamento sia diverso da quello che svolge l'attività di riscossione, il potere di annullamento in sede di autotutela spetta ad entrambi con riferimento esclusivo agli atti di propria competenza emanati.

#### **Art. 20 - Contenzioso e riscossione coattiva.**

1. Il ricorso contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, l'avviso di pagamento, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, deve essere proposto alla Commissione Provinciale competente entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato.
2. La riscossione coattiva della tassa, poiché svolta in forma diretta dall'Ente ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.97 n. 446 e del vigente regolamento comunale avverrà con la procedura indicata del R.D. 14.04.1910 n. 639.
3. E' attribuita al funzionario responsabile la sottoscrizione dell'ingiunzione e ogni altra attività necessaria alla riscossione coattiva.
4. Il limite minimo al di sotto del quale non si procede al recupero coattivo delle somme non versate viene stabilito nel regolamento generale delle entrate.
5. L'ingiunzione fiscale conterrà anche gli interessi nella misura legale calcolati sull'importo della sola imposta dal novantunesimo giorno successivo alla data di notificazione dell'accertamento e fino alla data di sottoscrizione dell'ingiunzione stessa , oltre le spese di notificazione spettanti all'Ufficiale Giudiziario o al Messo del Giudice di Pace.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 21 - Abrogazioni**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

### **Art. 22 - Norme di rinvio**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni, ad esclusione dell'art. 72 in materia di ruoli.

F:\Documenti determine\Deliberazioni\Consiglio Comunale\2005\CC 028A2005 allegato regolam tarsu.doc